

28,32 con Veg
per uffici di Cancelleria. *Dea*
Mediante marche apposte
sulla copia. Certif. *Dea*
(L. n. 2 - 89 N. 99)
Tribunale di Salerno
Terza Sezione Civile
CANCELLERIA

N. 2/09 C.P.
<i>CRON. 2575/09</i>
OGGETTO:
decreto di ammissione al concordato preventivo

Il Collegio Fallimentare, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Giorgio Jachia *Presidente Est.*

Dott. Guerino Iannicelli *Giudice*

5 Dott. Ennio Trivelli *Giudice*

dato atto che la proposta di concordato preventivo è stata depositata nel corso di una
procedura pre-fallimentare ove il ricorrente è stato sentito dal Giudice Relatore
pronuncia il seguente:

DECRETO DI AMMISSIONE

10 DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO

avanzata da:

1) F.lli De Concilio di L. & V. De Concilio S.n.c. con sede in Baronissi alla via Due
Principati n° 11, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Salerno
02379400654,

15 in persona di De Concilio Luigi, amministratore unico, autorizzato con delibera
dell'assemblea straordinaria dei soci in data 31.03.2009;

- RICORRENTE - *H*


1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

1.1

20 Dato atto che il ricorso ex art. 160 l. fall. è stato presentato nel contesto di una
procedura prefallimentare, sicché è stato assegnato al Giudice Delegato Relatore
delle medesime;

1.2

Dato atto che la domanda è stata comunicata in data odierna dal Giudice
25 Relatore al Pubblico Ministero il quale potrà intervenire in ogni fase e grado

- 55 b) l'integrale pagamento dei creditori privilegiati;
- c) il pagamento nella misura del 60 % dei creditori chirografari con formazione di una unica classe.
- d) la non estensione della proposta ai soci della s.n.c..
- e) la messa a disposizione, da parte di De Concilio Vincenzo di beni immobili
60 personali costituiti dalla metà dei locali (cat. Catastale C/1) siti in Salerno alla via Posidonia n°175 e via Guardile n° 6 identificati al NCEU di detto Comune al Fg. 35 Plla 176 sub 6 e sub 9;
- f) la rinuncia alle azioni nei confronti degli Istituti bancari per l'impugnazione della erronea applicazione della clausola anatocistica e della mancata pattuizione degli
65 interessi (così consolidando l'attuale esposizione debitoria in favore del ceto bancario e dando certezza a tutti i valori dell'attivo e del passivo);
- g) l'eventuale conservazione del ramo di azienda attualmente in fitto alla società New Service S.r.l. (con contratto oramai risolto stante la comunicazione di rilascio attuata dalla società conduttrice) tramite gestione (da attuarsi nei locali di proprietà
70 aziendale in Baronissi alla via Due Principati n° 11) sotto forma di fitto di azienda da parte di una costituenda società che abbia un assetto proprietario riconducibile all'attuale composizione della società ricorrente; con previsione di automatica risoluzione in caso di cessione dell'intera azienda e/o del complesso immobiliare;
- h) pagamento dei creditori privilegiati, anche per quanto riguarda gli interessi
75 maturati e maturandi avverrà entro il termine di 18 mesi dall'intervenuto decreto di omologazione del concordato;
- i) modalità delle vendite:
- 1° step di vendite entro 18 mesi dall'omologazione:
- 80 ▪ Opificio in Baronissi catastalmente individuato al NCEU al Fg. 14 p.lla 1029 subb. 1,2,3 cat. D/7 valutato in € 1.670.000,00
 - Lotto P.I.P. in Baronissi catastalmente individuato al NCT al Fg. 14 p.lie 1940,1938,1944,1064 valutato in € 500.000,00
 - Palazzina uffici in Fisciano catastalmente individuata al NCEU al Fg. 5 p.lla 450 sub. 4 valutata in € 250.000,00
 - 85 ▪ Locali terranei in Salerno catastalmente individuati al NCEU al Fg. 35 p.lie 176 sub. 6 e sub 9 cat. C/1 valutati in € 135.000,00
- 2° step di vendite (eventuale) entro 28 mesi dall'omologazione:
- In caso di mancato introito entro 18 mesi dall'omologazione di somme sufficienti al pagamento dei creditori negli importi indicati è prevista la cessione della restante parte del
- 

90 patrimonio (beni in Baronissi individuati al NCEU Fg. 14 p.la 1029 subb. 4 e 5).

3. PRECISIONE DEL PIANO E SUFFICIENZA DEI DOCUMENTI DEPOSITATI

Ritenuto che il piano proposto sia preciso sicchè non pare il caso di procedere ad alcuna richiesta integrativa;

95 Ritenuto che i documenti depositati siano quelli normativamente richiesti
atteso che risultano depositati in allegato alla domanda:

- 1) aggiornata relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società;
- 2) Stato analitico ed estimativo ed elenco dei crediti e cause di prelazione;
- 3) elenco nominativo dei creditori completo di indirizzi e dell'indicazione delle cause di prelazione;
- 100 4) elenco dei titolari vantanti diritti reali;
- 5) elenco valore dei beni e creditori particolari dei singoli soci illimitatamente responsabili;
- 6) piano concordatario separato dal ricorso giudiziario;
- 7) visura storica della società ricorrente;
- 8) copia atto costitutivo della società;
- 105 9) perizia giurata dell'ing. Antonio Aliberti in relazione al valore degli immobili;
- 10) perizia giurata del sig. Francesco Tedesco in relazione al valore dei beni mobili, attrezzature e macchinari dell'azienda con allegato supporto informatico;
- 11) ispezione ipotecaria Agenzia del Territorio aggiornata al 31.03.2009 certificata dallo studio Notafrancesco;
- 110 12) verbale di assemblea straordinaria del 31.03.2009 che ha deliberato la presentazione della domanda concordataria (ai sensi dell'art. 152, I comma e II comma lett. a);
- 13) contratto di affitto di ramo di azienda New Service S.r.l. e copia corrispondenza e visura della società;
- 14) manifestazione di interesse del 22.04.2009 della Arredamenti Sud dei F.lli Patella s.n.c.;
- 115 15) relazione del professionista attestatore Dott. Tommaso Nigro ai sensi dell'art. 161, u.c., attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario;


4. GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ

4.1

Ritenuto che, di regola, il controllo del Tribunale in sede di ammissione
120 debba tradursi, dopo l'entrata in vigore delle norme modificative della legge
fallimentare, in una verifica volta, da un lato, ad espungere immediatamente
solo le "proposte irricevibili" e d'altro canto ad autorizzare il collegio, come in
questo caso, a suggerire integrazioni ove riscontri "soluzioni di continuità" nel
piano o negli altri documenti allegati;

125 4.2

ritenuto che il controllo da compiersi avvenga ai sensi degli articoli 160 e 161
l. fall., richiamati appunto entrambi dall'art. 162 l. fall., e si estrinsechi nella
verifica;

- 130 1. della sussistenza del presupposto soggettivo, vale a dire della qualità di imprenditore commerciale, non piccolo, del ricorrente soprattutto perché l'articolo 1 l. fall. è stato sostituito dalla normativa entrata in vigore il 1 gennaio 2008, sicché il richiamo in esso compiuto al concordato preventivo deve ritenersi inderogabile;
- 135 2. della mancanza in capo al debitore del possesso congiunto dei tre requisiti fissati dallo stesso articolo 1 legge fallimentare {a) aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività, qualora di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo per ciascun anno non superiore a euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualsiasi maniera, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di
- 140 fallimento o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro duecentomila; c) aver realizzato un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro cinquecentomila} atteso il già citato richiamo nell'art. 1 l. fall. al concordato preventivo ed attese le conseguenze in caso di interruzione della procedura (anche ai sensi degli artt. 173, 179 l. fall.);
- 145 3. della sussistenza del presupposto oggettivo, vale a dire dello stato di crisi dell'imprenditore il quale - atteso che è agevole il ritenere che il già citato art. 36 del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273 sia stato dettato per contrastare una corrente interpretativa giurisprudenziale secondo la
- 150 quale il concordato preventivo rinnovato non si applicava alle imprese insolventi - nel suo limite massimo si concreta appunto nello stato di insolvenza, la cui definizione compiuta nell'articolo 5 l. fall. è rimasta intatta, e nel suo limite minimo in uno stato di dissesto patrimoniale e/o finanziario tale da impedire alla società di realizzare il suo oggetto
- 155 sociale anche qualora non si siano ancora manifestati inadempimenti (come esaminato partitamente da questo Tribunale nella sentenza di omologazione n. 2980/05 del 5.10.05 nel concordato n. 1/05 C.P.);
4. della sussistenza di un piano proposto dal debitore alla massa dei
- 

creditori;

- 160 5. della completezza e regolarità della domanda (es: requisiti ex art. 152 l.f:)
6. della regolarità e completezza della documentazione depositata;
7. della sussistenza estrinseca della relazione del professionista asseveratore;
- 165 8. della sussistenza intrinseca della relazione del professionista asseveratore: tanto comporta che il Giudice, ricostruiti i controlli effettuati, individuata la documentazione esaminata; ricostruito l'iter logico posto a base delle proprie valutazioni, esaminate le due esplicite ed autonome attestazione di "veridicità dei dati aziendali" e di
- 170 "fattibilità del piano", affermi la sussistenza delle tre fasi logiche, quella ispettiva-ricognitiva, quella valutativa della regolarità della contabilità ed infine quella esplicitatoria del giudizio tanto sulla
- veridicità quanto sulla fattibilità;
9. della corretta formazione di eventuali classi di creditori;
- 175 10. della sussistenza dei presupposti per un eventuale pagamento non integrale dei creditori privilegiati incapienti

5. L'EVENTUALE OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

ritenuto opportuno, sempre preliminarmente, precisare che il legislatore del correttivo ha confermato che, lungo tutto il corso della procedura, ai sensi del

180 nuovo art. 173 legge fallimentare, il giudice, anche di ufficio, oltre che su segnalazione del Commissario Giudiziale o di qualunque creditore, può interrompere la procedura (dettando all'uopo un particolare percorso procedurale volto a garantire tutti gli interessati), ma soltanto qualora si verifichi uno dei fatti gravi in tale norma contemplati od allorché emerga il

185 venir meno di uno dei presupposti di ammissione;

ritenuto opportuno, sempre preliminarmente, precisare che il legislatore del

correttivo ha poi dettato una più rapida procedura di omologazione per quelle proposte di concordato preventivo le quali al contempo non siano state interrotte dal Tribunale e siano state approvate dalla maggioranza dei
190 creditori;

6. IL GIUDIZIO DEL PROFESSIONISTA ASSEVERATORE

6.1

ritenuto che, nel caso di specie, la relazione del professionista asseveratore, a firma del dr. Tommaso Nigro (*professionista iscritto all'ordine dei commercialisti ed
195 all'albo dei revisori dei conti*) in uno alla documentazione contabile depositata consenta al Tribunale di compiere quel primo vaglio volto ad affermare che i dati contabili risultano veritieri e che sussiste una attestazione di fattibilità del piano;

6.2

200 rilevato infatti che in tale relazione si attesta di aver acquisito ed attentamente analizzato la seguente documentazione:

- 1) ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- 2) bilanci al 31/12/2006; 31/12/2007; 31/12/2008 ;
- 3) certificazione degli enti previdenziali, dell'Agenzia delle Entrate, della concessionaria di riscossione,
205 del Tribunale di Salerno;
- 4) situazione patrimoniale di derivazione contabile al 21.04.2009 e situazione patrimoniale rettificata dall'amministrazione ed allegata al ricorso anch'essa aggiornata al 21.04.2009;
- 6) partitari contabili relativi ai rapporti con aziende di credito e società finanziarie;
- 7) estratti conto delle aziende di credito e società finanziarie;
- 210 8) partitari relativi ai debiti verso fornitori;
- 9) estratti conto dei principali fornitori;
- 10) partitari ed estratti conto relativi ai crediti verso clienti;
- 11) documentazione relativa ai crediti in sofferenza;
- 12) documenti extracontabili di indicazione e riferimento dei valori di realizzo delle immobilizzazioni
215 materiali;
- 13) relazione di identificazione e stima dei cespiti immobiliari redatta dall'ing. Antonio Aliberti
- 14) relazione di identificazione e stima dei beni mobili redatta dallo stimatore Francesco Tedesco;
- 15) consistenza immobiliare della società e dei singoli soci redatta a cura della visurista Dott.ssa Donatella Notarfrancesco.

220 6.3

dato atto che dal punto di vista metodologico l'attestatore ha descritto l'iter logico utilizzato per compiere il giudizio di veridicità e quello di fattibilità con le seguenti espressioni:

Per quanto sopra argomentato può conclusivamente condividersi che la relazione di attestazione del

225 piano verrà articolata sulla preliminare valutazione della veridicità dei dati aziendali come " fotografati " nella situazione patrimoniale economica e finanziaria allegata al ricorso per concordato preventivo con il precipuo intento di valorizzare criticamente l'attendibilità delle poste esposte e la loro concreta esistenza e senza che il c.d. " vissuto imprenditoriale " possa essere oggetto di valutazione da parte dello scrivente, limitandosi l'indagine progressiva alla sola formale generale attendibilità della contabilità aziendale ed alla regolare tenuta dei libri e dei registri obbligatori.

230 È opportuno evidenziare che la complessità del lavoro di ricognizione e verifica da attuare impone l'utilizzo di metodologie probabilistiche e tecniche di inferenza, quali ad esempio l'analisi di campioni di dati. Ad ogni buon conto, il sottoscritto ha ritenuto elemento essenziale nell'espletamento dell'incarico professionale ricevuto, la costante applicazione, come principio informatore, del generale criterio di prudenza, già accolto dal nostro legislatore per la disciplina delle rappresentazioni contabili nei bilanci societari negli artt. 2423 e 2423-bis del codice civile. La puntuale applicazione di tale criterio sarà verificabile attraverso la motivazione, con la quale lo scrivente sempre accompagnerà ogni variazione o rettifica di dati. Laddove è stato necessario procedere ad una valutazione, questa è stata ispirata, oltre che al generale principio della prudenza, anche a quello della competenza, nella prospettiva della liquidazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'attivo e del passivo considerato, come previsto dall' art. 2426 cod. civ.

235 Per quanto riguarda, invece, la " fattibilità del piano " , si deve ritenere che, trattandosi nel caso di specie di concordato preventivo con cessione di beni, occorra esaminare la ragionevole possibilità di realizzo della proposta concordataria considerando in particolare la libera disponibilità dei beni, la sua effettiva liquidabilità, nonché i tempi ed i modi di raggiungimento degli obiettivi proposti.

240

245

6.4

dato atto che egli, al termine di una minuziosa ricostruzione delle poste attive e passive così conclude la disamina:

250 l'attivo sociale appare sufficiente, almeno in forma prognostica, a coprire tutte le spese di procedura, a corrispondere ai creditori privilegiati il pagamento integrale ed ai creditori chirografari la percentuale promessa del 60 %

1) RIEPILOGO DELLE ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI	
- IMMATERIALI	0
- MATERIALI	2.703.630,00
- FINANZIARIE	0
ATTIVO CIRCOLANTE	
- RIMANENZE	0
- CREDITI	497.439,01
DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.640,91
TOTALE ATTIVITA'	3.209.709,92

2) RIEPILOGO DELLE PASSIVITA'

	PRIVILEGIATI	CHIROGRAFARI
DEBITI VS. DIPENDENTI X TER	111.134,76	
DEBITI VS. FORNITORI	120.466,43	724.941,43
DEBITI VS. BANCHE	893.745,59	1.579.310,42
DEBITI TRIBUTARI	209.237,78	24.907,08
DEBITI PREVIDENZIALI	239.145,69	17.886,25
ALTRI DEBITI	18.170,32	60.329,71

SPESE DI GIUSTIZIA	150.000,00	
TOTALE PASSIVITA'	1.741.900,57	2.407.374,89

255

3) CALCOLO DELL'ATTIVITA' REALIZZABILE

ATTIVO REALIZZABILE	3.209.709,92
PASSIVITA' IN PRIVILEGIO DA SODDISFARE	- 1.741.900,57
ATTIVO RESIDUO DA DESTINARE AI CREDITORI IN CHIROGRAFO	1.467.809,35

Attivo realizzabile residuo	X 100	=Percentuale di soddisfo chirografari	Tot.Passività chirografarie
€ 1.467.809,35	X 100	= 60,97 %	€ 2.407.374,89

La liquidazione dell'attivo è in grado di garantire , pertanto, il pagamento integrale dei creditori in precedenza e privilegiati e il pagamento del 60,97 % dei creditori chirografari.

260 6.5

ritenuto che, quindi i giudizi espressi, appaiono sorretti da una precisa ed argomentata esposizione dei dati aziendali sicchè il Collegio può affermare:

- a) la sussistenza estrinseca della relazione del professionista asseveratore;
- b) la sussistenza intrinseca della relazione del professionista asseveratore;
- 265 c) la ricostruibilità dei controlli effettuati dal professionista, della documentazione da lui esaminata e dell'iter logico posto a base delle sue valutazioni;

d) la sussistenza di una effettiva attestazione di "veridicità dei dati aziendali";

e) la sussistenza di una effettiva attestazione della "fattibilità del piano";

270 ritenuto che, in altri termini, il Collegio abbia riscontrato sussistenza delle tre fasi logiche dell'attività demandata dal legislatore al professionista redattore della relazione ex art. 161 u.c., quella ispettiva-ricognitiva, quella valutativa della regolarità della contabilità ed infine quella esplicitatoria del giudizio tanto sulla *veridicità* quanto sulla *fattibilità*;

275 7. SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ

7.1

ritenuto che in questo caso sia agevole individuare il contenuto del piano il quale consiste in una mera cessione, pro solvendo, di tutti i beni aziendali ai

creditori, senza suddivisione in classi e con previsione del pagamento integrale
280 ai privilegiati e parziale ai chirografari, in relazione ai quali si indica la
percentuale di soddisfazione in una quota del 60 %;

7.2

ritenuto che, nel caso di specie, sia evidente la natura di imprenditore
commerciale del debitore in crisi in uno al fatto che il medesimo non possieda al
285 contempo tutti e tre i requisiti di non fallibilità descritti dall'articolo 1 L. Fall.
avendo debiti per oltre € 500.000,00 sicché si può agevolmente affermare
l'assoggettabilità dell'impresa al concordato preventivo atteso l'evidente stato
di insolvenza emergente anche dagli inadempimenti evidenziati nella coeva
procedura prefallimentare;

290 **8. FORMA**

preso atto della sussistenza dei requisiti formali di ammissibilità previsti
dall'art. 152 l. fall. e quindi della completezza e regolarità della domanda;

9. GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ

ritenuto che, conclusivamente, vi siano gli estremi per ritenere la proposta
295 "ricevibile" proprio perché caratterizzata dal deposito di un piano corredato di
tutti i documenti prescritti dalla normativa vigente e da una relazione
effettivamente attestante la "veridicità" dei dati aziendali e la "fattibilità" del
piano atteso che si prevedono una serie di pagamenti in relazione ai quali
risulta ragionevole il Suo ritenere che la società debitrice possa procacciarsi,
300 liquidando i cespiti aziendali, la relativa provvista;

10. NOMINA COMMISSARIO GIUDIZIALE

ritenuto che si rende indispensabile il nominare un Commissario Giudiziale
individuato nella persona indicata in dispositivo;

11. PRESCRIZIONI:

305 ritenuto inoltre, per le particolarità della situazione prospettata ai creditori
recepire la scelta giurisprudenziale del Tribunale di Lecce laddove chiede che

nella relazione il Commissario Giudiziale esprima non solo un parere sulla regolarità della procedura, sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle garanzie offerte ai creditori ma soprattutto sulla concreta idoneità della
310 proposta concordataria di soddisfare i creditori nelle percentuali indicate individuando i tempi massimi entro i quali i creditori saranno liquidati;

ritenuto opportuno segnalare al Commissario Giudiziale l'opportunità di affrontare anche i seguenti temi:

- I) verifica dei crediti della società
- 315 II) disamina dello stato giuridico degli immobili evidenziando:
- l'insussistenza di abusi edilizi e, qualora ve ne fossero, la loro incidenza sul valore del bene e sulla sua alienabilità
 - l'esistenza di eventuali contratti di locazione dell'immobile o di affitto della azienda, eventuale revocabilità; incidenza sul valore dei beni (immobile e azienda); elementi che possano
 - 320 farli ritenere revocabili (in caso di fallimento);
- III) disamina dello stato giuridico delle quote sociali che la società eventualmente detenga;
- IV) disamina delle cause attive proposte e delle azioni da proporre;
- V) verifica della situazione patrimoniale finanziaria ed economica della società con particolare riguardo al passivo concordatario:
- 325 VIa) verificando l'individuazione operata dalla società dei propri debiti e dei relativi privilegi:
- VIb) procedendo alla redazione di un elenco analitico dei crediti nei confronti dell'impresa che ha chiesto l'ammissione al concordato;
 - VIc) verificando l'individuazione dei crediti privilegiati e ri-calcolando gli esatti importi
 - 330 degli interessi;
 - VI d) chiedendo ai professionisti che hanno assistito il debitore sia durante la precedente attività sia in occasione della predisposizione della domanda di concordato (legale, consulente, tecnici, ecc.) di indicare i loro crediti, depositando la nota specifica e la documentazione relativa alle spese (qui precisando che la relativa fattura dovrà essere depositato al momento del
 - 335 riparto);
- VIe) acquisendo informazioni da: sede centrale del Tribunale e sezioni distaccate (in ordine ad eventuali cause); Agenzia delle Entrate; INPS; INAIL; Camera di Commercio; Equitalia;
- VIf) acquisendo informazioni per ciascun credito, verificando se vi siano possibilità di contestazioni da parte del singolo creditore, con conseguente (eventuale) aumento della massa
- 340 debitoria;
- VIIg) accertando per i lavoratori se oltre alle voci TFR, mensilità non corrisposte, ferie non pagate, tredicesima, vi siano rivendicazioni per straordinario e/o, differenze retributive;
- IXh) accertando per i crediti tributari e previdenziali se i relativi titoli siano divenuti definitivi:
- 345 X) verifica delle concrete prospettive di realizzazione nell'ipotetica sede fallimentare (ad es. individuando il valore delle utilità ritraibili dall'esercizio di azioni revocatorie, azioni di responsabilità ed estensioni del fallimento);

12.

ritenuto che quanto alla somma necessaria per la procedura, essa, va stabilita

350 nella somma indicata in dispositivo da depositarsi entro quindici giorni dalla legale
conoscenza di questo provvedimento;

13.

Il Tribunale,

- ritenuto che la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato
355 preventivo sia stata depositata dalla società ricorrente osservando i requisiti
formali richiesti dalla nuova formulazione dell'art 161 legge fallimentare perché
il liquidatore era stato ritualmente autorizzato, ai sensi dell'art. 152 l. fall. -
dall'assemblea straordinaria dei soci della società e perché risultano depositati
tutti i documenti prescritti;

360 - ritenuto che la relazione del professionista sia frutto di un vera e propria
revisione contabile sicché genuino risulta il suo giudizio sull'attendibilità e
veridicità dei dati aziendali nonché sulla fattibilità del piano medesimo,

- ritenuto che sussistano le condizioni previste dagli artt. 160 e 161 l. fall. per
l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo,

365

P.Q.M.

così provvede:

I) **ammette** alla procedura concorsuale del concordato preventivo la società
ricorrente;

II) **dichiara** aperta la relativa procedura di concordato preventivo;

370 III) **designa** come Giudice Delegato il dr. Giorgio Jachia;

IV) **ordina** la convocazione della "Adunanza dei creditori", alla presenza del legale
rappresentante della ricorrente, per il giorno 8 giugno 2009 ore 10.00 per la
discussione ed eventuale approvazione della proposta di concordato preventivo;

375 V) **fissa** il termine di giorni otto prima dell'adunanza dei creditori per il deposito a
cura del Signor Commissario Giudiziale della relazione particolareggiata sulla
proposta di concordato la quale entro tale data sarà anche integralmente pubblicata sul
sito internet <http://www.astegiudiziarisalerno.net> ove saranno reperibili anche il
decreto di ammissione, copia della missiva di convocazione standard e l'indicazione
dei documenti ritenuti utili dal Commissario Giudiziale per l'accertamento del diritto
380 di voto;

VI) **stabilisce** che il ricorrente depositi in cancelleria la somma di € 20.000,00 per un
parte delle spese della procedura entro il termine di quindici giorni decorrente o
dall'acquisizione di copia del provvedimento in cancelleria, *facultata al rilascio di copia*, o
dalla notificazione del provvedimento;

385 **VII) DISPONE** che il commissario giudiziale:

a) comunichi a tutti i creditori l'adozione del presente decreto di ammissione e contestualmente:

a1) proceda alla loro convocazione per la "Adunanza dei creditori";

390 a2) indichi loro la documentazione da depositare per la verifica del loro diritto di voto;

a3) li avvisi della facoltà del proponente, ai sensi dell'art. 175 l. fall., di modificare la proposta fino all'inizio delle operazioni di voto dell'adunanza;

395 a4) li avvisi della loro facoltà, ai sensi dell'art. 178 l. fall., di aderire alla proposta anche mediante telegramma, lettera, telefax, solo dopo l'adunanza (attesa la modificabilità della domanda);

b) convochi il fallito per la "Adunanza dei creditori";

c) si avvalga, se del caso, degli uffici della società per le attività connesse all'incarico e per le Sue comunicazioni ai creditori;

400 d) informatizzi, atteso il numero di creditori, gli atti più importanti della procedura di concordato preventivo, stipulando un contratto con il provider del sito <http://www.tribunaledisalerno.net> nonché pubblicando gli atti anche sul sito <http://www.astegiudiziarisalerno.net>;

VIII) DISPONE che il commissario giudiziale, ai sensi degli articoli 165, 166, comma II, 88, comma II, l. fall., proceda

405 a) alla trascrizione del decreto relativamente agli immobili della società;

b) alla pubblicazione del dispositivo sul quotidiano la Città con indicazione del sito internet sul quale sarà pubblicata la relazione del Commissario Giudiziale;

410 **IX) DISPONE** che la cancelleria proceda alla pubblicazione ai sensi degli artt. 17 e 166 l. fall., alla comunicazione al registro delle imprese, alla notifica alla società ricorrente ed al suo rappresentante legale;

X) nomina commissario giudiziale la dr.ssa Alessandra Forlani con studio in Salerno alla via F. P. VOLPE N. 37 - S. MARINO - (REG. INC. N° 211/09)

Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 5 maggio 2009

415 Il Presidente Estensore

Dr. Giorgio Jachia



Il Cancelliere

